

TI_GERICHTE 15.2001.00290 vom 23. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.00290

FR: TI_GERICHTE 15.2001.00290 du 23 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 15.2001.00290 del 23 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

febbraio 1997 [15.1997.17]) e la dottrina (cfr. Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p. 167, ad art. 22, con rif.; Balthasar Bessenich , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva tuttavia il caso in cui l'opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi , *Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit*, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un'esecuzione nella quale l'opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell'art. 22 LEF; che il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione in DTF 85 III 16-17, manifestando però seri dubbi sulla propria giurisprudenza precedente, secondo la quale ogni provvedimento di continuazione dell'esecuzione è sì nullo quando non è stato emesso alcun precetto esecutivo, ciò che vale di principio anche per il caso in cui il precetto non è diventato un titolo esecutivo in seguito all'interposizione di un'opposizione (cfr. DTF 73 III 147), ma che considerava valida la prosecuzione dell'esecuzione qualora l'escusso non avesse ricorso (ex art. 17 LEF) contro la decisione dell'ufficio, anteriore alla continuazione dell'esecuzione, che riteneva l'opposizione non avvenuta (cfr. DTF 73 III 147-148; DTF 75 III 88), o addirittura qualora l'escusso non avesse inoltrato ricorso contro il pignoramento (cfr. DTF 73 III 148 e 154 cons. 2), a motivo che la decisione di pignoramento manifesta in modo concludente la volontà dell'ufficio di non considerare valida l'opposizione; che in DTF 92 III 56 è stato invece stabilito senza riserve che gli atti esecutivi posteriori ad un'opposizione non ritirata o rigettata sono nulli; che in DTF 109 III 55-56, cons. 2b, il Tribunale federale ha ribadito (cfr. DTF 38 I 327) che un pignoramento ed un riparto sono nulli se non fondati su un precetto esecutivo, anche se l'asserito credito è accertato in una decisione giudiziale; che non si è esplicitamente pronunciato sul caso qui in esame; che si può però ritenere che pure il pignoramento ed il riparto fondati su un precetto esecutivo colpito da opposizione non ritirata o non rigettata sono nulli, poiché si può dedurre dalla sentenza del Tribunale federale, con un'interpretazione a contrario, che la prosecuzione di un'esecuzione basata su un precetto esecutivo non definitivo è nulla ("Une saisie et une distribution de deniers qui ne se fondent pas sur un commandement de payer exécutoire heurtent les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes", sottolineatura del redattore); che d'altronde non si vedono validi motivi per trattare in modo diverso il caso in cui non è stato emesso alcun precetto esecutivo e quello in cui quando anche emesso il precetto è stato colpito da una valida opposizione, perché l'opposizione sospende

l'esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), di guisa che l'escusso non deve aspettarsi la continuazione dell'esecuzione prima dell'eventuale rigetto dell'opposizione; che comunque nel caso di specie è escluso ritenere che la decisione di pignoramento costituisca una decisione implicita dell'Ufficio di considerare nulla l'opposizione interposta dall'escusso, poiché si tratta manifestamente di una svista; che può quindi essere lasciata aperta la questione di sapere se l'escusso possa o no rimettere in questione in ogni tempo una decisione – esplicita – dell'ufficio di esecuzione dichiarante non avvenuta o viziata l'opposizione interposta dall'escusso; che la nullità di atti esecutivi va rilevata d'ufficio in ogni stadio della procedura anche in assenza di un qualsivoglia ricorso o segnalazione (cfr. art.

E. 22

cpv. 1, 2. periodo LEF; Cometta , op. cit., n. 15 ad art. 22; Gilliéron , op. cit., n. 12 e 34 ad art. 22); che il pignoramento del 15 febbraio 2001 nonché il pignoramento complementare del

E. 25

ottobre 2001 ai creditori del gruppo n. 3, con contemporanea fissazione del termine di 20 giorni dell'art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal ricorrente sulla pretesa vantata dall'escusso contro la _____ nell'ambito del sinistro n. _____ 4. Il verbale di pignoramento relativo al gruppo n. 3 è modificato nel senso che le spese per l'esecuzione del pignoramento sono stabilite in fr. 534.-- invece di fr. 568.-- e sono ripartite tra i creditori del gruppo n. 3 ad esclusione di _____. 5. _____ è debitore della tassa per la registrazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione pari a fr. 5.--. 6. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 7. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 8. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UEF di _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.